

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

SUPPLEMENTO

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 460° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

---

#### INDICE

##### **Commissioni permanenti**

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... *Pag.* 3



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

**161ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BERNARDI*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì.**La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE REFERENTE****Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)****Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore DUJANY illustra l'articolo 22.0.4 volto ad attribuire alla Regione Valle d'Aosta e alla Province Autonome di Trento e Bolzano la facoltà di istituire comitati radiotelevisivi incaricati di svolgere, per conto della Regione e delle Province Autonome, i compiti previsti dalla legge in esame. Tali comitati collaboreranno con il Garante previsto dall'articolo 3 della legge, il quale se ne avvarrà per svolgere, a livello locale, i compiti ad esso attribuiti. È prevista inoltre la possibilità per le Province Autonome e per la Regione Valle d'Aosta di costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare con esse forme di collaborazione per svolgere funzioni di carattere informativo educativo e culturale dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche. Si prevede inoltre che la concessione prevista dall'articolo 7 della legge sia subordinata ad un parere vincolante della Regione o della Provincia autonoma competente quando ha per oggetto emittenti radiotelevisive operanti nell'ambito prevalente della Regione o delle Province, considerando tali le emittenti la cui area di servizio è contenuta per almeno due terzi nei territori della Regione o delle due Province Autonome.

La presentazione dell'emendamento prende spunto anche dall'esame della normativa dei servizi radiotelevisivi di altri paesi europei quali Francia, Spagna e Germania che in materia di decentramento possono sicuramente rappresentare fonte di ispirazione. Questo vale in particolare per la Spagna e per la Germania, che rivolgono una speciale attenzione alle minoranze linguistiche.

Il senatore STRIK LIEVERS, pur valutando positivamente l'emendamento, esprime qualche perplessità sul comma 5 che introdurrebbe il parere vincolante di un'autorità politica che potrebbe anche negare la concessione. Propone pertanto la soppressione del comma.

Il senatore PINNA, pur concordando con molti dei punti contenuti nell'emendamento, sottolinea che il problema da esso sollevato è assai più vasto e non riferibile soltanto alle Regioni in esso considerate; è infatti da chiedersi se le Regioni possano essere ritenute soggetti titolari del potere di informazione per svolgere quelle funzioni di carattere educativo e culturale nella salvaguardia delle tradizioni locali cui si riferisce il comma 3 dell'emendamento che, pertanto, potrebbe essere allargato.

Resta da valutare se per attuare questo tipo di informazione sia possibile costituire società, così come stabilito nel comma 3 dell'emendamento, o se riservare alle Regioni una parte delle radiofrequenze tanto per la radio quanto per la televisione. Il problema deve comunque essere affrontato affinché la legge non assuma un carattere di rigido centralismo come quello attuale.

Ad avviso del senatore MARIOTTI il problema posto in luce dall'emendamento presentato dai senatori Dujany e Riz è senza dubbio reale e di vasta portata e la tutela delle minoranze linguistiche non è problema solo italiano. Tuttavia la sede per affrontarlo in maniera più meditata è sicuramente quello della discussione in Assemblea che lasci ai senatori il tempo per un esame più approfondito. Propone pertanto al Governo di prendere in considerazione il problema, eventualmente con un provvedimento *ad hoc*.

Il senatore GOLFARI concorda sul fatto che il problema posto dall'emendamento in discussione non può essere ignorato ed esso si era già presentato durante l'approvazione della legge n. 103 del 1975 che aveva tentato di risolverlo con la creazione di una terza rete Rai, con l'istituzione dei comitati regionali radiotelevisivi, istituiti e regolati dall'articolo 5 della legge e con l'articolo 19 nella parte relativa alle minoranze linguistiche. Di queste norme tuttavia ben poco è stato attuato e la terza rete televisiva si è strutturata come rete nazionale con conseguente perdita di importanza dei comitati regionali. A suo avviso si rende pertanto necessaria una ristrutturazione di Rai 3 attraverso una ridefinizione dei criteri e dei modi di attuazione del rapporto con le Regioni e rendendo operante la parte della legge n. 103 del 1975 che non verrà abrogata da quella in discussione. Si rimette pertanto alle decisioni del Governo.

Il ministro MAMMÌ ritiene che nella discussione finora svolta si siano affrontati problemi di diversa natura quali il rapporto del servizio informativo con le Regioni e quello della tutela, sotto questo profilo, delle minoranze linguistiche. A suo avviso sul secondo punto si può tentare l'attuazione dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, mentre, per quanto riguarda il problema più generale dell'informazione regionale, propone un emendamento sostitutivo di quello in esame, che nell'ambito dei compiti previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 103 del 1975, preveda per le Regioni la facoltà di regolare, con proprio provvedimento, il funzionamento dei comitati regionali radiotelevisivi dei quali il Garante, di cui all'articolo 3 della legge in esame, può avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni. L'emendamento prevede inoltre un compenso per i membri di questi comitati. Esprime dunque parere negativo sull'emendamento 22.0.4.

Il senatore GOLFARI concorda tendenzialmente con la posizione espressa dal ministro Mammi ed esprime un parere negativo sulla capacità autonoma delle Regioni ad operare direttamente sulle reti informative. Propone inoltre una integrazione all'emendamento presentato dal Ministro che, per risolvere il problema dell'informazione regionale, potrebbe affidare ad una convenzione tra lo Stato e la concessionaria pubblica l'elaborazione dei criteri di collaborazione tra le realtà locali e la terza rete Rai.

Il senatore SANESI esprime il proprio dissenso sulla proposta del senatore Golfari.

Perplessità vengono espresse anche dal senatore DUJANY che ritiene inadatto lo strumento della convenzione per la soluzione dei problemi relativi al rispetto delle minoranze linguistiche.

Il senatore LAURIA ritiene che l'emendamento prospettato dal Governo, integrato dalla proposta del relatore, possa fornire una risposta esauriente ai problemi sollevati dall'emendamento del senatore Dujany.

Ad avviso del senatore VELLA l'emendamento presentato dal Governo è da valutare positivamente; egli pone inoltre l'accento sulla necessità di una ristrutturazione dei comitati regionali radiotelevisivi che possa renderli effettivamente operanti. Sottolinea tuttavia che l'attuale contesto non è, forse, il più adatto ad affrontare la complessità del problema.

Il senatore GIUSTINELLI fa presente che se i comitati regionali radiotelevisivi non hanno funzionato è per carenza di potere. Esprime pertanto parere negativo tanto sull'emendamento presentato dal Ministro quanto sull'integrazione proposta dal relatore e si dichiara favorevole ad affrontare il problema in Assemblea.

Il senatore MARIOTTI ribadisce la propria volontà di affrontare il complesso problema sollevato dall'emendamento in Assemblea, sulla

base di una proposta più meditata da parte del Governo che tenga conto del dibattito fin qui svoltosi.

Ad avviso del senatore FIORI il rinvio all'Assemblea è sicuramente la soluzione più corretta; esprime comunque il proprio parere contrario alla costituzione di società a cui partecipino anche le Regioni in quanto la soluzione si rivelerebbe sicuramente troppo costosa per le finanze regionali. Quanto poi alla conformazione che la rete 3 è andata assumendo negli anni, ritiene che ciò sia dovuto in particolare alle legittime aspirazioni delle strutture produttive che con essa collaborano a entrare in un mercato che non si limiti alle Regioni. Ritiene inoltre che il problema delle minoranze linguistiche non possa trovare soluzione in una regionalizzazione ulteriore della terza rete.

Il senatore PATRIARCA esprime il proprio parere favorevole ad una discussione in Assemblea su una proposta del Ministro che tenga conto di tutti i problemi sollevati e invita il senatore Dujany a ritirare l'emendamento.

I senatori DUJANY e PINNA nonché il ministro MAMMÌ ritirano gli emendamenti presentati.

Si passa all'esame dell'emendamento 22.0.2 nella riformulazione proposta dal ministro Mammì che il presentatore, senatore Giacobuzzo, fa propria, avente ad oggetto la concessione per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale per radiodiffusioni a carattere commerciale o a carattere comunitario, la prima delle quali è caratterizzata dallo scopo di lucro mentre la seconda è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro.

La concessione per radiodiffusione sonora e televisiva a carattere comunitario è sottoposta alla condizione di trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno la metà dell'orario di trasmissione compreso tra le 7 e le 23. Si prevede una preferenza di assegnazione delle frequenze per i soggetti che richiedano concessioni a carattere comunitario. Per tali radiodiffusioni i canoni di concessione previsti dall'articolo 20 sono ridotti della metà. I benefici previsti dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono applicati ai titolari di concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale a carattere comunitario ovvero ai titolari di concessione a carattere commerciale che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1987 e che trasmettano quotidianamente, in alcune fasce orarie, per almeno 4 ore nel caso di diffusione sonora e di 2 ore di radiodiffusione televisiva programmi informativi autoprodotti di natura politica, religiosa, economica, sociale, sindacale o culturale.

Interviene il senatore STRIK LIEVERS sottolineando la propria perplessità per la non estensione di tali benefici anche alle radio nazionali non commerciali, propone un subemendamento volto a sopprimere le parole «in ambito locale» in tutto l'emendamento.

Il senatore GIACOVAZZO sottolinea che le radio nazionali risolvono i loro problemi attraverso il meccanismo dell'interconnessione.

Il ministro MAMMÌ sottolinea che il problema da valutare è l'alternatività tra i benefici concessi dall'emendamento e gli introiti provenienti dalla pubblicità.

Il senatore MARIOTTI ritiene che la materia debba essere ulteriormente approfondita. Chiede pertanto un rinvio del suo esame all'Assemblea.

Il presidente BERNARDI i senatori FIORI e MARNIGA concordano con la necessità di un maggiore approfondimento.

Il ministro MAMMÌ spiega che i motivi della riformulazione dell'emendamento erano volti a privilegiare il finanziamento delle emittenti televisive senza fine di lucro.

Il senatore PINNA riconosce che l'emendamento presentato dal senatore Giacovazzo colma una effettiva carenza del disegno di legge; tuttavia esprime perplessità sul comma 5 e teme che le emittenti di natura commerciale possano, attraverso l'escamotage dei programmi informativi autoprodotti, beneficiare dei finanziamenti a favore delle emittenti a carattere comunitario.

Il senatore MARIOTTI, sottolineando ancora la portata dell'emendamento in esame, ritiene necessario un ulteriore lasso di tempo per ben valutare il problema, rinnova pertanto la proposta di rinvio all'Assemblea.

A ciò si oppone il senatore POLLICE che ritiene la Commissione sede più adatta ad affrontare il problema.

Viene infine accettata la proposta del presidente Bernardi di accantonare la questione, che verrà ripresa dopo l'esame dell'articolo 5.

Si passa all'articolo 23.

Il senatore PINNA illustra l'emendamento 23.1, con il quale si prolunga a nove anni la durata dell'atto di concessione del servizio pubblico, nonché gli emendamenti 23.5 (che prevede sanzioni al comma 4) e 23.8, che prevede una modifica di carattere formale al comma 5.

Il senatore STRIK LIEVERS dichiara di ritirare gli emendamenti 23.1.bis e 23.3.bis in considerazione degli emendamenti approvati all'articolo 17.

Il senatore VISIBELLI illustra gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4 e 23.6, di carattere formale.

Il relatore GOLFARI illustra l'emendamento 23.3.ter, soppressivo del comma 4, in coordinamento agli emendamenti approvati all'articolo 17.

Il ministro MAMMÌ dopo aver ritirato gli emendamenti 23.7 e 23.9 (quest'ultimo con riserva di discutere, in conclusione, sull'entrata in vigore di talune norme della legge), presenta un emendamento sostitutivo del comma 5 che lo riformula da un punto di vista formale, tenendo conto altresì degli emendamenti approvati all'articolo 17.

Il RELATORE si esprime in senso contrario sugli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6 e 23.8 ed invece favorevole sull'emendamento del Governo al comma 5.

Il ministro MAMMÌ si associa alle dichiarazioni del relatore e si esprime in senso favorevole sull'emendamento 23.3.ter.

Si passa alla votazione.

Dopo il ritiro dell'emendamento 23.8, sono posti ai voti ed approvati l'emendamento 23.3.ter e l'emendamento al comma 5 del Governo. Sono quindi respinti o preclusi gli altri emendamenti.

Accantonata la votazione dell'articolo 24, si passa all'emendamento 24.0.1.

Il ministro MAMMÌ illustra l'emendamento 24.0.1 del Governo volto a prevedere una nuova regolamentazione dell'emittenza via cavo allo scopo di incrementarne la crescita.

Il senatore VISCONTI illustra i subemendamenti 24.0.1/1 e 24.0.1/2 che riguardano anche i sistemi a microonde e a via satellite. Dopo una richiesta di chiarimenti del Ministro, il senatore Visconti accede al ritiro dei subemendamenti con l'intesa di ripresentarli come articoli aggiuntivi a seguito di un maggior approfondimento.

Il senatore ANDÒ prospetta l'opportunità di un coordinamento finale dell'emendamento con gli articoli 7-bis e 10 così come risulteranno nella loro formulazione definitiva. Su suggerimento del senatore Andò, il MINISTRO riformula la lettera d) del comma 1 riguardante i rapporti con gli altri servizi di telecomunicazione.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 24.0.1 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il ministro MAMMÌ illustra l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo che dispone, tra l'altro, limiti di affollamento pubblicitari i quali, per quanto riguarda la concessionaria pubblica e le emittenti televisive nazionali non si discostano dalla situazione esistente, rispettando inoltre il limite massimo fissato nella recente



direttiva comunitaria. Si sofferma altresì su altri commi che riguardano le modalità di interruzione del film e la possibilità per il Garante di escludere interruzioni pubblicitarie da opere di alto valore artistico e da trasmissioni di carattere educativo e religioso.

Il senatore STRIK LIEVERS, ritirati i subemendamenti 5.1/2 e 5.1/6 illustra i subemendamenti 5.1/8, 5.1/9, 5.1/12, 5.1/14, 5.1/16, 5.1/17, 5.1/20, 5.1/21, 5.1/26, 5.1/33, 5.1/36. Al riguardo il senatore Strik Lievers osserva che si tratta di proposte volte in linea generale ad abbassare i limiti di affollamento pubblicitari, articolandoli tra l'altro in modo più adeguato per quanto concerne l'emittenza televisiva e quella radiofonica.

Il senatore VISIBELLI illustra il subemendamento 5.1/28 e gli emendamenti 5.12.bis e 5.12.ter. Chiede quindi al Ministro un chiarimento sul comma 3; al riguardo il ministro MAMMÌ fa presente che il 12 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione si devono intendere riferiti a ciascuna rete della concessionaria pubblica. In relazione a un successivo quesito del senatore Visibelli il Ministro fa presente che il comma 9 intende limitare la prassi di contratti che prevedono la trasmissione di programmi diversi e aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

Il senatore GIACOVAZZO rinuncia ad illustrare i subemendamenti 5.1/2, 5.1/3, 5.1/10, 5.1/11, 5.1/13, 5.1/18, 5.1/22, 5.1/25, 5.1/28, 5.1/29, 5.1/31, 5.1/32, 5.1/34 e 5.1/39 che prevedono tra l'altro maggiori incentivi per le emittenti locali e una ricomprensione anche delle emittenti radiofoniche.

Il senatore PINNA illustra i subemendamenti 5.1/4, 5.1/10.bis, 5.1/10.ter, 5.1/15, 5.1/15.bis, 5.1/19, 5.1/23, 5.1/24, 5.1/27, 5.1/30, 5.1/35, 5.1/37, nonché gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14. In linea generale tali emendamenti tendono a ridurre i limiti di affollamento e a prevedere in modo esplicito norme per l'emittenza radiofonica. Alcuni di essi tendono ad eliminare limiti settimanali di difficile controllo, a disporre norme rigorose sulle interruzioni pubblicitarie dei film, a sopprimere la disposizione che dà al Garante il potere di indicare quei film e quelle trasmissioni di alto valore artistico da sottrarre alle interruzioni pubblicitarie, a prevedere la possibilità per le emittenti interconnesse di trasmettere pubblicità locale diversificata purchè l'interconnessione non riguardi più di dodici bacini di utenze, a disporre sanzioni adeguate per le violazioni alle norme di cui al presente articolo.

Il senatore FIORI illustra gli emendamenti 5.3 bis, 5.4 bis, 5.6 bis e 5.8 bis volti a ridurre gli indici di affollamento, a considerare nell'ambito di tali indici le sponsorizzazioni, a dettare norme rigorose sulle interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni e a sopprimere la norma secondo la quale il Garante può scegliere insindacabilmente le opere che non devono subire interruzioni pubblicitarie.

Il presidente BERNARDI sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 20 è ripresa alle ore 21.*

Il presidente BERNARDI invita il senatore Golfari, relatore, ad esprimere il parere sull'emendamento 5.1 presentato dal Governo.

Il senatore GOLFARI esprime sull'emendamento 5.1 parere favorevole con alcune osservazioni. Al comma 4 riterrebbe opportuno ridurre la percentuale relativa ai messaggi pubblicitari di emittenti private che diffondono programmi sull'intero territorio nazionale dal 18 al 16 per cento, che è anche la soglia stabilita dall'accordo tra l'UPA e tali emittenti. Anche la percentuale stabilita al comma 5 può ritenersi alta ed essere quindi ritoccata. Il comma 7 non solleva obiezioni, ma può essere meglio integrato da un successivo emendamento a firma di Andò ed altri. Al comma 8, a suo avviso, sarebbe opportuno sopprimere le parole «singolarmente o mediante collegamenti o intese con altre emittenti» contenute nella terza riga, al fine di incoraggiare l'interconnessione tra le emittenti locali e la formazione di consorzi. La modifica sarebbe opportuna in considerazione del fatto che la sola pubblicità locale è insufficiente a mantenere in vita le piccole emittenti. L'interconnessione permetterebbe loro di potersi finanziare anche attraverso la pubblicità nazionale, con una eventuale differenziazione del segnale per la messa in onda dei due tipi di pubblicità. Al comma 10 sarebbe infine opportuno potenziare le possibilità riguardanti il finanziamento proveniente dalla pubblicità, allargando il novero dei soggetti che devono concedere i finanziamenti rispetto a quello attualmente previsto. Più in generale il testo potrebbe essere migliorato con una maggiore aderenza alla normativa CEE.

Il ministro MAMMÌ esprime forti perplessità sulla proposta fatta dal relatore riguardo al comma 8 e ritiene che questa possa comportare nei fatti un affossamento delle emittenti locali che non abbiano intenzione di entrare in consorzi o di interconnettersi con altre emittenti. Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto al comma 4, ritiene che toccare questa percentuale, senza rivedere anche quella del terzo comma potrebbe comportare, nei fatti, la distorsione di un meccanismo che il Governo riteneva equilibrato. Giudica pertanto opportuno un rinvio del problema all'Assemblea anche in considerazione del fatto che gli emendamenti proposti dalle opposizioni in materia tendono ad intervenire sui limiti di rumore non soltanto in relazione all'emittenza privata ma anche a quella pubblica.

Con il Ministro concorda il senatore MARIOTTI il quale ritiene che il problema può essere più correttamente risolto in Assemblea dopo un adeguato approfondimento dei meccanismi che riguardano la pubblicità relativa a tutte le reti, tanto pubbliche quanto private.

Il senatore PINNA invita a riflettere sul fatto che i margini di mediazione dell'Assemblea sono ben più ristretti di quelli possibili in Commissione e concorda con il Ministro sulla eventualità di abbassare

gli indici di affollamento anche per la concessionaria pubblica, tenendo presente il fastidio arrecato dalla pubblicità agli utenti. Ritiene comunque di dover raggiungere in questa sede l'accordo.

Il senatore STRIK LIEVERS, condividendo la preoccupazione del Ministro, dichiara che è giusto modificare anche il comma 3 con una soluzione equilibrata, ma sottolinea che è compito della Commissione pervenire ad una mediazione sull'argomento.

Il senatore SANESI afferma che la sua parte politica ritiene un obiettivo fondamentale del disegno di legge venire incontro ai disagi lamentati dall'utenza attraverso l'abbassamento del numero degli *spots*.

Il senatore VELLA, premesso che manca a suo giudizio un adeguato approfondito tecnico del problema, dichiara che la sua parte non è aprioristicamente contraria alla riduzione degli indici di affollamento, purchè ciò avvenga nell'ambito di una soluzione che non turbi l'equilibrio presente nell'attuale testo del Governo.

Il senatore CHIMENTI, nel chiarire la portata complessiva della proposta emendativa in discussione, ricorda che essa è anzitutto ampiamente giustificata dalle dichiarazioni rese da quasi tutti i soggetti auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito alle interruzioni pubblicitarie. Precisa quindi che alcuni senatori del Gruppo democristiano hanno presentato subemendamenti a diversi commi dell'emendamento governativo proprio per abbassare gli indici di affollamento per tutte le emittenti, al fine di evitare all'utente il raggiungimento della soglia «del fastidio». Tali emendamenti, egli aggiunge, potrebbero essere ritirati solo in presenza di una proposta governativa idonea a recepire tale esigenza.

Dopo che il senatore GIACOVAZZO si è associato alle dichiarazioni del senatore Chimenti, il senatore FIORI preannuncia una riformulazione dei propri emendamenti sull'argomento, nel senso di unificare in due punti la misura della riduzione dell'indice per tutte le emittenti.

Il senatore LAURIA sottolinea che, essendosi delineata una convergenza abbastanza ampia sull'ipotesi di una riduzione equilibrata dell'indice, non hanno più ragioni di esistere le preoccupazioni manifestate dal Ministro.

Il ministro MAMMÌ chiede una breve sospensione della seduta affinché la maggioranza possa accertare l'esistenza di un consenso unanime su una proposta emendativa volta a ridurre gli indici di affollamento.

Dopo un intervento del senatore GIUSTINELLI, che preannuncia l'eventualità di riformulare gli emendamenti del Gruppo comunista in presenza di un'accettabile proposta governativa - ritenendo che si possa poi pervenire facilmente ad un accordo sulla misura dell'indice - il

relatore propone di proseguire la seduta, accantonando l'espressione dei pareri sugli emendamenti riguardanti la riduzione degli indici di affollamento e rinviando le votazioni alla giornata di domani. La Commissione conviene.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sui subemendamenti 5.1/2, 5.1/3 e 5.1/4 (dopo che i proponenti hanno accettato di riformularlo secondo l'indicazione del Ministro), mentre esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1/7, 5.1/8, 5.1/10-bis. Su tale subemendamento interviene brevemente il senatore GIUSTINELLI ricordando l'inutilità di un indice di affollamento settimanale, stante l'impossibilità di controllare il palinsesto settimanale delle numerosissime televisioni esistenti in Italia. Al riguardo il senatore Chimenti rileva che esiste tuttavia la possibilità di un controllo della concorrenza e degli stessi utenti.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 5.1/10-ter, 5.1/11, 5.1/14, 5.1/16, 5.1/17, 5.1/20, 5.1/21, 5.1/23, 5.1/24, 5.1/26, 5.1/27, 5.1/28. Si rimette al Governo sui subemendamenti 5.1/12, 5.1/23-bis, 5.1/25, 5.1/32, 5.1/33, 5.1/37, 5.1/38, 5.1/39.

Il senatore ANDÒ ritira il subemendamento 5.1/22.

Per quanto riguarda i subemendamenti 5.1/29, 5.1/30, 5.1/30-bis, 5.1/31, nonché gli emendamenti 5.5, 5.11 e 5.12, il RELATORE si riserva di esprimere un parere dopo che il Ministro si sarà pronunciato sulla proposta da lui avanzata di sopprimere la terza riga del comma 8 dell'emendamento 5.1. Esprime infine parere favorevole sui subemendamenti 5.1/34, 5.1/35 e 5.1/36.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti al testo originario del Governo, il relatore si rimette al Governo sull'emendamento 5.2, pur dichiarandosi favorevole al recepimento di tutti i punti della direttiva comunitaria, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 5.4-bis, sul primo periodo dell'emendamento 5.7 (rimettendosi al Governo sul secondo periodo), sugli emendamenti 5.10, 5.12-bis, 5.12-ter, 5.13 e 5.14. Si rimette infine al Governo sull'emendamento 5.9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,10.*